



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 14 DEL 15/03/2020

IL SINDACO

Visto L'ordinanza del Presidente della Regione Calabria On. Jole Santelli n. 7 del 14/03/2020, pubblicizzata sui mezzi di informazione nella serata di sabato 13/03/2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale." che viene ad essere richiamata nella parte in cui detta "Nuove ed ulteriori misure per la gestione dell'Emergenza Covid-19":

...**OMISSIS**

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, fermo restando la piena applicazione di quanto fissato nel DPCM 11 marzo 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

1. In aggiunta a quanto fissato nelle Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020 e n. 4/2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), **con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi;**

2. La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell'Ordinanza n. 1/2020;

3. I soggetti di cui trattasi dovranno rimanere reperibili per ogni eventuale attività di sorveglianza ai fini della valutazione sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione d'intesa con il MMG/PLS, che disporranno le misure di profilassi necessarie, incluso l'isolamento;

4. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell'11 marzo 2020, devono comunicare, attraverso la scheda di registrazione presente sul sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell'Ordinanza n. 1/2020 (comunicazione al Dipartimento di Prevenzione) dandone informativa altresì al Sindaco del Comune competente, le specifiche motivazioni dello spostamento, che saranno oggetto di verifiche da parte delle Autorità Competenti;

5. I soggetti di cui al punto 4 devono comunque adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale;

6. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall'acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti e a disporre le eventuali misure necessarie;

7. Al fine di evitare il potenziale assembramento di persone nei parchi pubblici e similari, si dispone la chiusura di dette aree con effetto immediato;

8. E' fatto divieto alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere regionali di adottare qualsiasi autonomo provvedimento o determinazione correlati all'emergenza coronavirus, non derivante da puntuali disposizioni regionali o nazionali, se non preliminarmente concordato con il soggetto attuatore, che si avvarrà dei soggetti delegati di cui all'Ordinanza n. 2/2020;

9. Alle Autorità Competenti spetta l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato;

CONSIDERATO

che per conformazione territoriale il Comune di Santa Maria del Cedro oltre al centro storico presenta una vasta zona marina ove sono allocati diversi immobili a civile abitazione perlopiù in proprietà e possesso di proprietari di seconde case provenienti da altre regioni;

che nonostante l'esistenza dei divieti consacrati nei precedenti provvedimenti governativi e della Regione Calabria arrivano presso la sede dell'Ente comunicazioni da parte delle autorità di polizia e di cittadini che denunciano la presenza di cittadini non residenti sul territorio comunale;

che sempre da segnalazioni pervenute sembrerebbe che il lungomare cittadino è frequentato da una molteplicità di cittadini che non rispetterebbero le prescrizioni imposte dal legislatore;

che nonostante l'attività di controllo della polizia locale e delle forze dell'ordine, il fenomeno sembra non arginarsi;

in ossequio al contenuto dell'Ordinanza resa dal Presidente della Regione Calabria in data 14/03/2020 che dispone la chiusura con effetto immediato dei parchi pubblici e similari ;

ORDINA

a tutti i cittadini residenti e non presenti sul territorio comunale, di rispettare e far rispettare le prescrizioni dettate nell'ordinanza sopra richiamata, ad iniziare, dalla prescrizione secondo cui "i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi;

ORDINA

a tutti i cittadini residenti e non presenti sul territorio comunale dal 27.02.2020 che hanno fatto rientro " da altre regioni o dall'estero (per motivi di lavoro, di studio, turismo, o per qualsivoglia altro motivo) **di comunicare** tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), **con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni decorrenti per chi non ha comunicato " l'arrivo" dalla data odierna, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi,** anche in considerazione della circostanza che ad oggi risultano registrati sul sito messo a disposizione della Regione Calabria solo n. 10 soggetti;

ORDINA

di non frequentare i parchi pubblici (ad iniziare da quello posto nei pressi del ristorante lago La Moretta vista la presenza di palestra all'aperto e area giochi) ivi comprese le piazze e gli abituali ritrovi ;

ORDINA

la chiusura (sia veicolare che pedonale) dei tratti del lungomare cittadino denominato " Gino Bartali" , "Giorgio Perlasca" e "Giovanni XXIII ", al fine di impedire l'assembramento di cittadini per come verificatosi sino alla giornata di sabato 13 marzo 2020, il tutto nell'ottica di osservare quelle misure preventive necessarie al contenimento del rischio di contagio dettate dal legislatore;

alle forze di Polizia Locale e al Comando Stazione Locale dei Carabinieri, competente per territorio, di far rispettare le prescrizioni sopra riportate.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti nella presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto e punito dall'art. 650 del c.p. ove il fatto non costituisce fatto più grave.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni indicate si indica l'utenza del Responsabile del COC signor Colantonio 333/ 3655459. Si indica l'indirizzo email ove far pervenire le comunicazioni: pmsantamariadelcedro@libero.it.

ORDINA

di trasmettere la presente Ordinanza

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
2. Al Ministero della Salute
3. Alla Regione Calabria
4. Al Sig. Questore di Cosenza
5. Al Sig. Prefetto di Cosenza
6. Ai Carabinieri di Santa Maria del Cedro
7. Ai Carabinieri di Scalea
8. All'ASP di Cosenza
9. Alla Guardia di Finanza di Scalea
10. Alla Capitaneria di Porto di diamante
11. Alla Polizia stradale di Scalea

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente affisso su tutto il territorio comunale.

Santa Maria del Cedro lì, 15/03/2020 ore 10,15


Il Sindaco
Ugo Vetere